

Comune di Caramanico terme

Provincia di PE

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2017/2019***

L'Organo di revisione
DI PIZIO ESTER

Sommario

Verifiche preliminari	p.	3
Equilibri finanziari	p.	11
Analisi dell'indebitamento	p.	14
Pareggio di bilancio 2016.....	p.	16
Analisi delle principali poste delle entrate correnti.....	p.	17
Analisi delle principali poste delle spese correnti	p.	25
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale.....	p.	32
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale	p.	33
Organismi partecipati.....	p.	35
Verifica dei parametri di deficitarietà	p.	49
Considerazioni finali	p.	50
Conclusioni	p.	51

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Caramanico terme

composto da DI PIZIO ESTER

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data _____10/03/2017_____:

- X lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2017/2019;
- X il Dup (Documento unico di programmazione);
- X il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2016;
- X il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "*Fondo pluriennale vincolato*";
- X il Prospetto concernente la composizione del "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*";
- X il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- X il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- X il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- X le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i "*servizi a domanda individuale*", i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- X la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- X il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019;
- X la Nota integrativa;

visti

- il [Dlgs. n. 118/11](#) ("*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*");
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 ([Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/11](#));
- i seguenti principi contabili aggiornati:
 - o principio contabile applicato della programmazione ([Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale ([Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/11](#));
- il [Dlgs. n. 267/00](#) (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al [il Dlgs. n. 118/11](#);

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2017/2019 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti 2 Tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)	-----	0,00	43.896,36	27.896,36	0,00
<i>di cui di parte corrente</i>	-----	0,00	16.312,15	312,15	0,00
<i>di cui di parte capitale</i>	-----	0,00	27.584,21	27.584,21	0,00
ENTRATE TRIBUTARIE					
Imposta Unica Comunale (Iuc)	952.430,76	1.182.060,10	1.052.383,92	1.058.306,44	1.059.237,48
<i>di cui Imu</i>	476.797,21	560.474,43	610.000,00	610.000,00	610.000,00
<i>di cui Tasi</i>	112.633,55	139.295,95	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<i>di cui Tari</i>	363.000,00	482.289,72	406.383,92	412.306,44	413.237,48
Imposta comunale sulla pubblicità	2.612,51	1.638,79	0,00	0,00	0,00
Addizionale Irpef	83.150,40	151.116,65	128.000,00	120.000,00	118.000,00
Fondo di solidarietà comunale	142.440,14	66.621,29	0,00	0,00	0,00
Altre imposte	0,00	1.385,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tosap	9.618,85	11.378,90	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Altre tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione	291.711,97	155.590,49	203.202,80	199.386,74	219.528,58
Diritti su pubbliche affissioni	397,93	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre entrate tributarie proprie	53.439,78	48.104,50	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Imposta di scopo	-----	0,00	-----	-----	-----
Imposta di soggiorno	-----	0,00	-----	-----	-----
Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	82.833,00	82.833,00	82.833,00
Totale Titolo I	1.535.802,34	1.617.896,36	1.537.919,72	1.532.026,18	1.551.099,06
TRASFERIMENTI					
Trasferimenti dallo Stato	77.844,19	60.474,05	149.426,73	15.755,76	4.500,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	42.615,06	100.674,99	46.800,00	46.500,00	46.500,00
Altri trasferimenti	0,00	320,04	600,00	600,00	600,00
Totale Titolo II	120.459,25	161.469,08	196.826,73	62.855,76	51.600,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Diritti di segreteria e servizi comunali	11.850,17	8.494,91	0,00	0,00	0,00
Proventi contravvenzionali	9.956,21	8.552,03	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi scolastici	15.422,00	16.948,81	0,00	0,00	0,00
Entrate da attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizio idrico	15.387,45	16.948,80	0,00	0,00	0,00
Entrate da smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da servizi cimiteriali	5.528,00	5.367,96	0,00	0,00	0,00
Entrate da farmacia comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	38.300,00	38.100,00	38.100,00
Proventi da beni dell'Ente	158.980,79	89.118,68	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Interessi attivi	1.075,17	259,33	100,00	100,00	100,00
Utili da aziende e società	15.977,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi	54.252,94	32.093,22	20.100,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo III	288.430,29	177.783,74	148.500,00	148.200,00	148.200,00
Totale entrate correnti	1.944.691,88	1.957.149,18	1.883.246,45	1.743.081,94	1.750.899,06

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE					
Alienazione di beni patrimoniali	79.066,29	10.550,80	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da Ue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti dalla Regione	280.760,00	385.341,01	3.887.305,71	31.240,00	31.240,00
Trasferimenti da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti da altri soggetti	17.456,12	5.022,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo IV	377.282,41	400.913,96	3.897.305,71	41.240,00	41.240,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI					
Anticipazione di cassa	0,00	149.397,30	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di Boc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo VI	0,00	149.397,30	0,00	0,00	0,00
Totale entrate in conto capitale	377.282,41	550.311,26	3.897.305,71	41.240,00	41.240,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (Titolo VII)	0,00	0,00	815.478,25	815.478,25	815.478,25
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (Titolo IX)	176.810,01	0,00	2.550.859,50	2.550.859,50	2.550.859,50
Avanzo applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo entrate	2.498.784,30	2.507.460,44	9.190.786,27	5.178.556,05	5.158.476,81

SPESA

VOCI	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
Disavanzo di amministrazione	-----	-----	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI					
Personale	628.799,27	591.192,34	563.684,23	560.044,23	560.044,23
Acquisto beni di consumo	85.229,99	88.258,65	918.639,66	747.834,27	740.834,27
Prestazioni di servizi	838.322,34	947.822,11	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi	26.730,11	26.479,80	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti	23.470,02	12.810,02	62.752,00	62.752,00	62.752,00
Interessi passivi	93.233,00	89.403,97	83.625,26	77.819,32	72.055,81
Imposte e tasse	42.368,76	39.526,07	42.153,06	41.814,92	41.814,92
Oneri straordinari	30.135,02	7.234,60	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	102.215,81	126.424,37	146.257,90
Totale Titolo I	1.768.288,51	1.802.727,56	1.773.070,02	1.616.689,11	1.623.759,13
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Acquisizione di beni immobili	288.360,84	435.164,79	3.924.889,92	68.824,21	41.240,00
Espropri e servitù onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti di beni per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo II	288.360,84	435.164,79	3.924.889,92	68.824,21	41.240,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI					
Rimborso capitale mutui	136.483,31	125.083,91	126.488,58	126.704,98	127.139,93
Rimborso capitale Boc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso anticipazioni di tesoreria	0,00	149.397,30	0,00	0,00	0,00
Rimborso di altri prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo IV	136.483,31	274.481,21	126.488,58	126.704,98	127.139,93
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo V	0,00	0,00	815.478,25	815.478,25	815.478,25
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo VII	201.164,00	0,00	2.550.859,50	2.550.859,50	2.550.859,50
Totale Spese	2.394.296,66	2.512.373,56	9.190.786,27	5.178.556,05	5.158.476,81

Riepilogo generale per Titoli

Entrate

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2015	Assestato / Rendiconto 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza	0,00	16.774,74	16.312,15	312,15	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza	0,00	87.172,00	27.584,21	27.584,21	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	0,00	25.941,90	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	1.617.896,36	1.614.460,15	1.537.919,72	1.532.026,18	1.551.099,06
		previsioni di cassa	0,00	2.090.446,14	2.243.375,71		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	161.469,08	181.805,00	196.826,73	62.855,76	51.600,00
		previsioni di cassa	0,00	266.398,71	302.141,65		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	177.783,74	222.487,00	148.500,00	148.200,00	148.200,00
		previsioni di cassa	0,00	303.659,42	234.972,12		
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	400.913,96	1.642.516,31	3.897.305,71	41.240,00	41.240,00
		previsioni di cassa	0,00	1.995.857,32	2.206.716,23		
TITOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00		
TITOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza	149.397,30	125.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	248.987,55	123.987,55		
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	0,00	1.486.173,00	815.478,25	815.478,25	815.478,25
		previsioni di cassa	0,00	1.486.173,00	815.478,25		
TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	0,00	2.119.903,00	2.550.859,50	2.550.859,50	2.550.859,50
		previsioni di cassa	0,00	2.142.013,70	2.607.296,12		
	Totale generale entrate	previsioni competenza	2.507.460,44	7.552.233,10	9.190.786,27	5.178.556,05	5.158.476,81
		previsioni di cassa	0,00	8.533.536,14	8.533.967,63		

Spese

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2015	Assestato / Rendiconto 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
	Disavanzo di amministrazione		-----	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	1.802.727,56	1.929.045,79	1.773.070,02	1.616.689,11	1.623.759,13
		di cui già impegnato	0,00	16.312,15	20.687,92	312,15	312,15
		di cui Fpv	0,00	312,15	312,15	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	2.348444,85	2.540.482,46		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	435.164,79	1.854.688,31	3.924.889,92	68.824,21	41.240,00
		di cui già impegnato	0,00	27.584,21	21.240,00	48.824,21	48.824,21
		di cui Fpv	0,00	27.584,21	27.584,21	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	2.238.361,08	2.541.919,03		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza	0,00	132.423,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	132.423,00	0,00		
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	274.481,21	1.486.173,00	126.488,58	126.704,98	127.139,93
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	1.486.173,00	126.488,58		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza	0,00		815.478,25	815.478,25	815.478,25
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	815.478,24		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	0,00	2.119.903,00	2.550.859,50	2.550.859,50	2.550.859,50
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	2.135.309,71	2.597.428,86		
	Totale generale spese	previsioni competenza	2.512.373,56	7.522.233,10	9.190.786,27	5.178.556,05	5.158.476,81
		di cui già impegnato	0,00	43.896,36	41.927,92	49.136,36	49.136,36
		di cui Fpv	0,00	27.896,36	27.896,36	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	8.340.711,64	8.621.797,17		

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione *ritiene* congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

Risultato d'amministrazione

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2017/2019

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016. Il risultato di amministrazione presunto deve essere descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**: "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2016

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	273.369,13
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	103.946,74
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	4.461.899,56
		4.602.250,43
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	7.409,89
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	8.000,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	8.000,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	237.555,11
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	43.896,36
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016	193.658,75

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016	70.890,77

Altri accantonamenti		650,73
	B) Totale parte accantonata	71.541,50
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	122.117,25
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016 :		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare		0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

La **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, ***solo a seguito dell'approvazione del rendiconto***, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti [dall'art. 193, del Tuel](#)) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		336.422,21		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	16.312,15	312,15	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.883.246,45	1.743.081,94	1.750.899,06
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.773.070,02	1.616.689,11	1.623.759,13
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>312,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>70.754,08</i>	<i>94.962,64</i>	<i>114.796,17</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	126.488,58	126.704,98	127.139,93
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità¹</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (E-F)	(G=A-AA+B+C-D- E-F)	0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, TUEL				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾	(+)	0,00	-----	-----
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a Legge o PC	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-		0,00	0,00	0,00
L+M				
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-----	-----
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	27.584,21	27.584,21	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.897.305,71	41.240,00	41.240,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a Legge o PC	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.924.889,92	68.824,21	41.240,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>27.584,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-		0,00	0,00	0,00
V+E				

¹ [Dl n. 35/2013](#) e successive modifiche e rifinanziamenti

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-	0,00	0,00	0,00
X2-Y					

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'[art. 21, del Dlgs. n. 50/16](#), sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione.
- **Che non sono previste entrate da indebitamento ma "Contributi agli investimenti". Trattasi di Contributi Regionali per Piani di Edilizia Scolastica, Legge regionale 14 novembre 2016, n. 38 art. 11 (Disposizioni a sostegno dei Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche e per l'adeguamento delle infrastrutture urbane), Programma degli interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziato ex art. 1, comma 182, della L. 24.12.2012 n. 228.**

Cassa Vincolata

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l'Ente, monitori l'utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in partite di giro:

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali	E.9.01.99.06.000
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195, del Tuel	E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195, del Tuel	E.9.01.99.06.002
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195, del Tuel	U.7.01.99.06.001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195, del Tuel	U.7.01.99.06.002

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

La cassa vincolata al 31 dicembre 2016 (comunque alla data di redazione della presente relazione se anteriore al 31/12) ammonta ad Euro 31.846,92.

L'Organo di revisione *ha* verificato, in occasione delle verifiche trimestrali la corrispondenza tra l'importo della giacenza di cassa vincolata risultante dalle scritture dell'Ente e quella risultante dalle scritture del tesoriere oltre che la regolare registrazione nelle partite di giro.

Il "Fondo pluriennale vincolato"

Il "Fondo pluriennale vincolato" è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre, consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del "Fondo" iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il "Fondo" stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato" relativo all'anno 2017.

Tale prospetto partendo dal valore del "Fondo" presunto al 31 dicembre 2016, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "Fpv" ed imputate all'esercizio 2017;
- la quota di "Fpv" al 31 dicembre 2016 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "Fpv" previsto al 31 dicembre 2017.

Fpv al 31 dicembre 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all'esercizio 2017	Quota del Fpv al 31 dicembre 2016 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2017 e rinviata all'esercizio 2018	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2018	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2019	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi	Imputazione non ancora definita	Fpv al 31 dicembre 2017
Euro <u>43.896,36</u>	Euro <u>16.000,00</u>	Euro <u>27.896,36</u>	Euro <u> </u>	Euro <u> </u>	Euro <u> </u>	Euro <u> </u>	Euro <u>27.896,36</u>

L'Organo di revisione ha verificato:

- che le modalità di calcolo del "Fondo pluriennale vincolato" rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell'anno 2017 sono previste solamente le spese "esigibili" in quell'esercizio.
- l'evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi nel periodo 2017/2019, secondo il criterio di esigibilità, coperti da "Fpv";
- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo "Fpv" in competenza 2017/2019.

"Fondo crediti dubbia esigibilità"

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state previste per intero. A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fcde".

A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del "Fondo crediti dubbia esigibilità" iscritto tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 70.754,08.

Il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 - Programma 02 'Fondo svalutazione crediti':

	2017	2018	2019
Accantonamento di parte corrente	70.754,08	94.962,64	114.796,17
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	70.754,08	94.962,64	114.796,17

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'[art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#), dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto della gestione anno 2015), ex art. 204, comma 1 del Dlgs. n. 267/00	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.617.896,36
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	161.469,08
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	177.783,74
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.957.149,18
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	
	195.714,92
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all' art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente(1)	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all' art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento*	0,00

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

*Non concorrono al limite dell'indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito

- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2017/2019 *non supera* il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'[art. 204 del Dlgs. n. 267/00](#);

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente:

2015	2016	2017	2018	2019
4,36%	5,30%	3,88%	3,48%	3,42%

- che l'Ente ha *non ha proceduto* nel corso 2016 alla rinegoziazione di mutui in ammortamento;
- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Residuo debito	1.889.919,09	1.764.835,18	1.636.912,98	1.510.424,40	1.383.719,42
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	125.083,91	127.922,20	126.488,58	126.704,98	127.139,93
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	1.764.835,18	1.636.912,98	1.510.424,40	1.383.719,42	1.256.579,49

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 ([art. 8, comma 3, Legge n. 183/11](#));
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019
Oneri finanziari	89.403,97	83.232,55	76.125,06	70.319,32	64.555,81
Quota capitale	125.083,91	127.922,20	126.488,58	126.704,98	127.139,93
Totale fine anno	214.487,88	211.154,75	202.613,64	197.024,30	191.695,74

- che l'Ente *ha previsto* stanziamenti per anticipazioni di tesoreria per Euro 815.478,25 **entro il limite dei 5/12 previsto** dall' articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 738, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2017/2019 *non prevede* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "*lease back*", del "*leasing immobiliare*" o del "*leasing immobiliare in costruendo*";
- che l'Ente *non ha* in essere e/o in programma operazioni di "*project financing*".

L'Organo di revisione ha accertato che nel bilancio 2017 le somme iscritte al Titolo IV Titolo V (al netto del Titolo III della spesa) e Titolo VI dell'entrata, sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, rispettando il vincolo previsto in materia di indebitamento [dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione](#).

PAREGGIO DI BILANCIO 2017

La "*Legge di stabilità 2016*" ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del Pareggio di bilancio, secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Il nuovo Pareggio di bilancio è previsto anche dal novellato [art. 9, della Legge n. 243/12](#), il quale prevede che "*i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto (conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali*"

Dall'esercizio 2016 non trova più applicazione [l'art. 31, della Legge n. 183/11](#) e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno.

Dal Prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di Pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto <small>(inserire il valore positivo in casi di rispetto negativo in caso di mancato rispetto)</small>
2017	197.242,66
2018	221.667,62
2019	241.936,10

Ai fini della verifica del rispetto del saldo, gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi "*Finanziari*" e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13, ("*Legge di stabilità 2014*"), al [comma 639](#) istituisce l'Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall'Imu, la Tasi (disciplinata dai [commi da 669 a 679](#)) e la Tari (disciplinata dai [commi da 641 a 668](#)).

L'Organo di revisione prende preliminarmente atto che l'Ente con Deliberazione n. 48 del 09/09/2014, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale.

Imposta municipale propria - Imu

L'Organo di revisione ricorda che [l'art. 13, del Dl. n. 201/11](#) disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l'aliquota base è dello 7,6‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
 - per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze è prevista una aliquota ridotta dello 4‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2‰. Per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta) da rapportare al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli IACP o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
 - con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione Imu di cui all'[art. 7, comma 1, lett. h\), del Dlgs. n. 504/92](#), si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall'Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all'Allegato A alla [Legge n. 448/01](#); i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile ([art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15](#) ("*Legge di stabilità 2016*"));
 - la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - o fabbricati di interesse storico o artistico;
 - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
 - o unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
 - il contratto di comodato deve essere registrato;
 - il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9;
- l'Imposta non si applica:
 - o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;

- alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica:
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- per gli immobili locati a canone concordato l'Imposta, determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, è ridotta al 75%.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Imu 2017-2019, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: 610.000,00 ANNUI;

e ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2017-2019 risulta *in linea* con quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1‰ ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del Dl. n. 47/14](#));
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce"), [l'art. 1, comma 14, lett. c\), della Legge n. 208/15](#) ("Legge di stabilità 2016"), prevede l'aliquota Tasi dello 0,1%, con possibilità di azzerarla o portarla allo 0,25%;
- [l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13](#) ("Legge di stabilità 2014"), esenta dal versamento Tasi il detentore che destina l'unità immobiliare che occupa a titolo di abitazione principale. In tal caso, il possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l'Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta;
- [l'art. 1, comma 14, lett. a\), della Legge n. 208/15](#) ("Legge di stabilità 2016"), ha escluso dal presupposto impositivo Tasi, dal 2016, il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Tasi 2017-2019, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: 36.000,00 ANNUI.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione, verificato che le modalità di applicazione della Tasi rispondono a quanto previsto dal dettato normativo, *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tassa sui rifiuti - Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi [dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13](#) ("*Legge di stabilità 2014*"), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui [all'art. 1117, del Codice civile](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il Comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel [Dpr. n. 158/98](#), salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "*chi inquina paga*");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2018, ai sensi [dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13](#), nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzioni ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedono o abbiano la dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- con Regolamento il Comune può prevedere:
 - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del Dl. n. 47/14](#)).

In merito alla Tari, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2017-2019, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: __406.383,92 - 412.306,44 - 413.237,48_____
- considerata la complessità del tributo, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2017-2019, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e *ritiene/non ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tosap

[L'art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93](#), dispone che "sono soggette alla Tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province"

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea.

Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni.

Ai sensi [dell'art. 63, del Dlgs. n. 446/97](#), l'applicazione della Tassa può essere sostituita da un canone avente natura patrimoniale (Cosap), da introdurre con l'approvazione di espresso Regolamento in merito.

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Accertamento	11.378,90	14.300,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	9.224,17	16.454,73	-----	-----	-----

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di pubblicità

[L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93](#), dispone che "la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate".

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta [dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97](#), regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, [l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97](#), prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata [dall'art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12](#).

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica ([art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15](#) - "Legge di stabilità 2016"), precisando che l'abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del [Dl. n. 83/12](#).

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Accertamento	1.575,73	2.705,15	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	1.575,73	2.705,15	-----	-----	-----

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione dell'[art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98](#), disposta dall'[art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06](#), i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia

il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;

- considerato inoltre che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività";
- tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2014 Aliquota _0,6_ % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2015 Aliquota _0,8_ % <i>(previsione assestata)</i>	Anno 2016 Aliquota _0,8_ % <i>(previsione assestata)</i>	Anno 2017 Aliquota _0,8_ % <i>(previsione)</i>	Anno 2018 Aliquota _0,8_ % <i>(previsione)</i>	Anno 2019 Aliquota _0,8_ % <i>(previsione)</i>
Euro _123.150,00_	Euro _151.116,65_	Euro _202.902,89_	Euro _128.000,00_	Euro _120.000,00_	Euro _118.000,00_

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Imposta di soggiorno/Contributo di sbarco

L'Organo di revisione sottolinea che, ai sensi dell'[art. 4, del Dlgs. n. 23/11](#), i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire l'Imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale per un massimo di Euro 5 per notte; il gettito deve essere destinato a finanziarie interventi in materia di turismo, di sostegno delle strutture ricettive e per interventi per il recupero di beni culturali ed ambientali (alla stesura della presente Relazione non risulta ancora emanato il Regolamento attuativo).

In alternativa all'Imposta di soggiorno i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, in sostituzione all'Imposta di soggiorno, un contributo di sbarco fino ad un massimo di Euro 2,50 da applicare ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola ([art. 4, comma 3-bis, del Dlgs. n. 23/11](#)).

L'Ente, in relazione a tali Imposte, ha previsto l'accertamento nel 2017 di Euro 57.000,00.

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Accertamento	48.104,50	46.000,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	48.104,50	46.000,00	-----	-----	-----

L'Organo di revisione ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	-----	225.586,72	227.693,18	248.766,06
Accertamento	155.352,00	264.455,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	109.499,45	83.884,70	-----	-----	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2017 per contributo per recupero evasione hanno subito la seguente evoluzione:

"Fondo di solidarietà comunale"

L'[art. 1, comma 380, lett. b\) della Legge n. 228/12](#), stabilisce che il "Fondo di solidarietà comunale" è alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui [all'art. 13 del Dl. n. 201/11](#), definita con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, [l'art. 1, comma 380, lett. f\), della Legge n. 228/12](#), dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui [all'art. 13, del Dl. n. 201/11](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista [dall'art. 13, comma 6, primo periodo](#), e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi [dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11](#).

L'[art. 1, comma 380-ter, lett. a\), della Legge n. 228/12](#), prevede che per le medesime finalità di cui al [comma 380](#) per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del "Fondo di solidarietà comunale" è pari a Euro 6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente [comma 380](#).

Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del "Fondo di solidarietà comunale", non inferiore a Euro 30 milioni, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi [dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00](#), e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi [dell'art. 20, del Dl. n. 95/12](#), ai Comuni istituiti a seguito di fusione.

[L'art. 1, comma 380-ter, lett. b\), della Legge n. 228/12](#) stabilisce, per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm., da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, i criteri di formazione e di riparto del "Fondo di solidarietà comunale", tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6), della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente [comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12](#);
- della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui [alla lett. e\), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12](#), sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi "Fondo sperimentale di riequilibrio" e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
- delle riduzioni di cui [all'art. 16, comma 6, del Dl. n. 95/12](#);

2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

Infine, [l'art. 1, comma 380-ter, lett. c\), della Legge n. 228/12](#), prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm. è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

Dal 2016, [il Dl. n. 78/15](#) stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui [all'art. 17, del Dlgs. n. 241/97](#). Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello

Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del "Fse" nel medesimo anno.

L'Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del "Fondo di solidarietà comunale" 2017, previsto per Euro 82.833,00:
e in proposito *ritiene* congrua la previsione di bilancio.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto

- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 196.826,93, tenuto conto:
- che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11](#)):
 - di quanto già comunicato dalla Regione;
 - di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
 - delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2013.
- che l'[art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11](#), prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul "Fondo sperimentale di riequilibrio" e sul "Fondo perequativo".

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione "*Codice della strada*" ([art. 208, del Dlgs. n. 285/92](#)):

Le previsioni per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi 2015-2016:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	-----	11.386,49	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Accertamento	8.552,03	11.386,49	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	7.694,45	11.017,99	-----	-----	-----

La parte vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Spesa corrente	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è *stata* altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'[art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00](#), per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al "*Codice della Strada*" è *stata* destinata per interventi previsti dall'[art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10](#).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2017:

- *ha* tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'[art. 6, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- *ha* tenuto conto di quanto disposto materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'[art. 8, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- *tenendo* conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97](#);
- *tenendo* conto di quanto disposto dall'[art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08](#) (rispetto del Patto di stabilità interno);
- *tenendo* conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'[art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06](#);
- *tenendo* conto che l'[art. 1, comma 450, della Legge n. 190/14](#), ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:
 - i Comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
 - i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.
- *tenendo* conto che l'[art. 1, comma 229, della Legge n. 208/15](#) ("*Legge di stabilità 2016*") autorizza, a decorrere dall'anno 2016, i Comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le Unioni di comuni, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Verifica rispetto del limite di cui all'[art. 1, comma 557 \(o comma 562\), della Legge n. 296/06](#):

spesa impegnata o prevista	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione asestata 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
Spese personale (int. 01)	706.421,59	613.872,75	563.684,23	560.044,23	560.044,23
Altre spese personale (int. 03)	3.633,81	14.274,15	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Irap (int. 07)	47.500,00	39.236,73	35.332,06	34.993,92	34.993,92
Altre spese _____	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese personale (A)	757.555,40	667.383,63	612.016,29	608.038,15	608.038,15
- componenti escluse (B)	126.039,53	59.208,74	59.201,78	59.201,78	59.201,78
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	631.515,87	608.174,89	552.814,51	548.836,37	548.836,37

L'Organo di revisione, riguardo alla spesa del personale, evidenzia che:

Nel programma triennale del fabbisogno del personale anni 2017-2019 non sono previste assunzioni.

ed in proposito l'Ente *ha* tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell'[art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10](#) in base al quale gli Enti possono far ricorso:

- a personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sempre con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente;

- *ha* tenuto conto che il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 non si applica:
 - a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;
 - b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'[art. 1 della Legge n. 296/06](#), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ([art. 11, comma 4-bis, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14);
- *ha* applicato la disposizione di favore dettata dall'[art. 11, comma 4-quater, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14, per le assunzioni stagionali della Polizia locale nei piccoli Comuni turistici, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;
- *ha* tenuto conto di quanto previsto dall'[art. 34, comma 6, del Dlgs. n. 165/01](#).

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale:

	dotazione	in servizio	in servizio	in programmazione	in servizio	in programmazione	in servizio	in programmazione
	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
personale a tempo indeterminato	18	15	15	15	15	15	15	15
personale a tempo determinato	2	2	0	0	0	0	0	0

Adempimento per i Revisori in materia di spesa di personale

L'art. 3, comma 10-bis, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14, ha previsto che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni inserite nello stesso art. 3 da parte degli Enti Locali venga certificato "dai Revisori dei conti nella Relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell'Interno. Con la medesima Relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al [comma 4 dell'art. 11 del presente Decreto](#)".

In sostanza, i Revisori sono tenuti a certificare il rispetto della normativa in materia di spesa di personale come sopra indicata, cui vanno aggiunti i seguenti punti:

- è stato assicurato il coordinamento delle politiche assunzionali dell'Ente con i soggetti di cui all'[art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08](#) convertito con Legge n. 122/08 (Aziende speciali e Istituzioni), al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo [art. 18, comma 2-bis \(art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14\)](#);
- è stato rispettato il divieto dello svolgimento di attività gestionale da parte dei soggetti incaricati ai sensi dell'[art. 90, del Dlgs. n. 267/00 \(Tuel\)](#), anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale ([art. 11, comma 4, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14](#)).

Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione, con riferimento alla spesa per incarichi inserita nel bilancio di previsione, dà atto che:

- l'Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma ([art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07](#));
- l'Ente ha tenuto conto del limite di spesa previsto dall'[art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10](#) per la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01](#), in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi esterni;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 1, comma 146, della Legge n. 228/12 \("Legge di stabilità 2013"\)](#), in merito all'obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12 [modificato prima dall'[art. 6, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14 e poi dall'[art. 17, della Legge n. 124/15](#) (c.d. "Legge Madia")], in base al quale gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione;

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- dall'[art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06](#);
- dall'[art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- dall'[art. 1, comma 13, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- dall'[art. 37, del Dlgs. n. 50/16](#) ;
- dall'[art. 23-ter, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14](#);
- dall'[art. 1, comma 505, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#);
- dall'[art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#);
- dall'[art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#);

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;²
- le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (art. 21, del Dlgs. n. 50/16);
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("*Mepa*"), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'[art. 328, del Dpr. n. 207/10](#) per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che gli Enti Locali possono ricorrere alle Convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;
- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Ai sensi [dell'art. 1, comma 510, della Legge n. 208/15 \("Legge di stabilità 2016"\)](#) possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'Organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente Ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. Per tali categorie merceologiche, viene fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti al di fuori delle Convenzioni Consip a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai corrispettivi delle convenzioni e accordi quadro di Consip e delle Centrali di committenza regionali:
 - almeno del 10% per telefonia fissa e telefonia mobile;
 - almeno del 3% per energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento.

Tutti i contratti stipulati secondo tali previsioni devono essere trasmessi all'Anac e devono essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 % rispetto ai contratti già stipulati.

² I Collegi dei revisori dei conti e gli Organi di controllo interno delle Amministrazioni che attivano i processi di cui all'[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), sono tenuti a vigilare e a dare evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, dei quali l'Ente Locale deve tenere conto ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

Per il triennio 2017-2019, è prevista la disapplicazione della cd. "outside option", cioè della possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle Convenzioni Consip, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure ad evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle Centrali di committenza regionali;

- che al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'[art. 1, della Legge n. 196/09](#), provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti [[art. 1, comma 512, della Legge n. 208/15](#) ("Legge di stabilità 2016")]. Le Amministrazioni e le società citate possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità sopra descritte esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'Organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. La mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;
- i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della [Legge n. 56/14](#).

I Comuni possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici ([art. 37, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 50/16](#));

- per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'[art. 35, del Dlgs. n. 50/16](#), nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'[art. 38, del Dlgs. n. 50/16](#) procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono ad una centrale committenza ovvero mediante aggregazione o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ([art. 37, comma 2, del Dlgs. n. 50/16](#));

e dà atto:

- > che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal [Dpr. n. 194/96](#), nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Contenimento delle spese

Le previsioni per gli anni 2017, 2018 e 2019 rispettano i limiti disposti:

- > dell'[art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	----------------------

Studi/incarichi di consulenza	0,00	80%	0,00	0,00
-------------------------------	------	-----	------	------

- dall'[art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10](#) convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Lavoro flessibile	8.179,00	50%	0,00	0,00

- dall'[art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	80%	0,00	0,00

- dall'[art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'[art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Missioni	0,00	50%	0,00	0,00

- dall'[art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Formazione	0,00	50%	0,00	0,00

- dall'[art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12](#), come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2017-2019
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	0,00	70%	0,00	0,00

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2017:

- *prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- *prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti [dall'art. 222, del Dlgs. n. 267/00](#) (si ricorda che il limite del 5/12 previsto dal citato [art. 222, del Tuel](#), rappresenta lo stesso limite da considerare anche ai fini dell'utilizzo delle entrate a destinazione vincolata *ex art. 195, del Tuel*) ed a tal fine ha previsto in bilancio uno stanziamento di Euro 815.478,25;

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/09](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/09](#).

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ([art. 2, comma 4-ter, Dl. n. 138/11](#)).

La "*Legge di stabilità 2016*" mantiene fermo per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 Euro mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "Finanziari dell'Ente", dà atto che:

che l'Ente conferma nr. 12 schede relative a terreni e nr. 10 schede relative a fabbricati (ex edificio scolastico in Contrada Riga, ex edificio scolastico in località Santa Croce, n.5 alloggi di edilizia residenziale pubblica in Via D'Aquino e n.3 alloggi di edilizia residenziale pubblica in Via San Maurizio) che determinano i beni immobili non strumentali all'esercizio della proprie funzioni istituzionali suscettibili di eventuale valorizzazione ovvero dismissione, ricadenti nel proprio territorio.

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni previste dall'art. 58 del sopracitato D.L. nr. 112/2008, è inserito nel D.U.P. – Documento Unico di Programmazione.

Contributo per "permesso di costruire"

La [Legge n. 208/15](#) ("*Legge di stabilità 2016*") prevede la possibilità, per gli anni 2016 e 2017, di utilizzare per intero i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", di cui al [Dpr. n. 380/01](#), fatta eccezione per le sanzioni di cui all'[art. 31, comma 4-bis](#), del medesimo Testo unico, per finanziare le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

La previsione per gli esercizi 2017/2019 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2016:

	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019
Previsione	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il [Dlgs. n. 50, del 18 aprile 2016](#) "*Nuovo codice degli appalti*". L'art. 21 del citato Decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Tuttavia nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi che dovrebbero determinare:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento, si applica l'[art. 216, comma 3](#), del nuovo "*Codice degli appalti*", ossia si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "*Finanziari*" dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte [dall'art. 7, della Legge n. 166/02](#);
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2015 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui [all'art. 4, della Legge n. 144/99](#);
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- [l'art. 200, del Tuel](#) prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:
 - a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
 - b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;

c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto [dall'art. 187](#). Il risultato di amministrazione può confluire nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;

c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al [Dlgs. n. 118/11](#).

Il Decreto interministeriale 1° dicembre 2015 ha previsto, modificando il principio applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)), ulteriori modalità per finanziare la spesa di investimento per gli esercizi successivi al primo in ottemperanza con quanto previsto dal [punto c-bis\) dell'art. 200, del Tuel](#):

1. il *saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente*, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti;
2. negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi *il 60% della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione* e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del "*Fcde*", degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge;
3. il 50% delle previsioni riguardanti *l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni*, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo "*Fcde*" (ulteriore margine di saldo positivo oltre quello normalizzato del punto 1).
4. *riduzioni permanenti della spesa corrente*, già realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi 3 esercizi rendicontati.

Le modalità ed i limiti di utilizzo delle suddette risorse per il finanziamento della spesa di investimento sono definite nel citato [Principio contabile n. 4/2](#).

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione, premesso:

- che, ai sensi e per gli effetti [dell'art. 24, del Dlgs. n. 175/16](#) ("*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*", d'ora in avanti "*Testo unico*"- entrato in vigore il 23 settembre 2016), le partecipazioni dirette e indirette che - alla data del 23 settembre 2016 - sono detenute dalle Amministrazioni pubbliche (Enti Locali compresi) in Società che hanno le caratteristiche che seguono, sono alienate [oppure, le medesime Società sono oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione (mediante messa in liquidazione)]:
 - [Società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie consentite \[va verificata quindi la compresenza del "vincolo di scopo pubblico" e del "vincolo di attività" \(vedi art. 4, commi 1 e 2\), tenendo conto delle ipotesi di deroga previste dagli artt. 4, commi 3, 6, 7, 8 e 9, e 26, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7\];](#)
 - Società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
 - Società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;
- Società diverse da quelle costituite per la gestione di un "*servizio d'interesse generale*" che hanno prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
- Società per le quali si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- Società per le quali si ravvisa la necessità di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto le attività consentite ([art. 24, comma 1](#), primo periodo);
- che, ai fini della revisione "*straordinaria*" delle partecipazioni di cui sopra, entro il 23 marzo 2017, ciascuna Amministrazione pubblica effettua [con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute \(alla data del 23 settembre 2016\), direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate \(art. 24, comma 1, secondo periodo\);](#)
- che l'esito della ricognizione, in ogni caso, va comunicato con le modalità di cui all'[art. 17, del Dl. n. 90/14](#), convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14 e che le relative informazioni sono rese disponibili alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'[art. 5, comma 4](#), ed alla Struttura di cui all'[art. 15 \(art. 24, comma 1, terzo e quarto periodo\);](#)
- che il [comma 2, dell'art. 24](#) prevede che per le Amministrazioni di cui all'[art. 1, comma 611, della Legge n. 190/14](#) (Enti Locali compresi) il Provvedimento motivato di cui sopra costituisce aggiornamento del "*Piano operativo di razionalizzazione*" adottato ai sensi del [comma 612, dell'art. 1, della Legge n. 190/14](#) [pur rimanendo vevole i termini ivi previsti, compreso quello del 31 marzo 2016 per la predisposizione della Relazione sui risultati conseguiti dal "*Piano operativo*" [ex comma 612, dell'art. 1 citato](#) (Relazione che era da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione)];
- che il prefato provvedimento di ricognizione è inviato alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'[art. 5, comma 4](#), nonché alla Struttura di cui all'[art. 15](#), perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'[art. 24](#) (art. 24, comma 3);
- che, con riferimento all'alienazione di partecipazioni sociali individuate in sede di ricognizione "*straordinaria*", vale il principio generale di cui all'[art. 10](#). Inoltre, l'alienazione deve avvenire entro 1 anno dalla conclusione della ricognizione di cui al [comma 1, dell'art. 24](#) (ciò dovrebbe significare che la vendita va eseguita entro 1 anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione) ([art. 24, comma 4](#));
- che, se dalla ricognizione "*straordinaria*" di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, l'Amministrazione pubblica individua partecipazioni da alienare, e queste poi non sono alienate nei termini previsti (vedi sopra); oppure, se entro il 23 marzo 2016 la stessa Amministrazione non adotta alcun atto ricognitivo nonostante abbia partecipazioni da alienare perché non rispondenti ai prescritti parametri legislativi ([art. 24, comma 5](#)): l'Amministrazione pubblica non può più esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e la partecipazione (sia per le Spa che per le Srl) è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'[art. 2437-ter, comma 2, del Cc.](#) Ciò posto, le azioni o quote sono liquidate seguendo (non solo per le Spa, ma anche per le Srl) il procedimento di cui all'[art. 2437-quer, del Cc.](#), facendo salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione da parte dell'Amministrazione pubblica;
- che nelle ipotesi di cui ai [commi 6 e 7, dell'art. 2437-quer, del Cc.](#), ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una Società unipersonale, la Società è posta in liquidazione ([art. 24, comma 6](#));
- che nell'ambito della ricognizione "*straordinaria*", le partecipazioni che hanno le caratteristiche per essere alienate sono da individuare anche fra quelle acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali ([art. 24, comma 7](#));

- che per l'attuazione delle misure da intraprendere nell'ambito della revisione "straordinaria" delle partecipazioni, il [comma 8, dell'art. 24](#) richiama l'applicazione dell'[art. 1, commi 613 e 614, della Legge n. 190/14](#). Pertanto, in riferimento al [comma 613](#) citato, "*(l)le Deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di Società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*". Mentre, in riferimento al [comma 614](#) citato, questo dovrebbe avere valenza (tanto per le P.A., quanto per le Società da queste controllate) solamente per la parte che richiama il [comma 568-bis, dell'art. 1, della Legge n. 147/13](#) e limitatamente alle disposizioni in materia di agevolazioni fiscali delle operazioni di scioglimento e alienazione, tenuto conto delle abrogazioni che l'[art. 28](#) reca sulle vigenti disposizioni relative alle partecipazioni societarie al fine di attuare il complessivo disegno della riforma;

considerato:

- che gli Enti Locali sono tenuti ad adottare - allorché costituiscono Società o Enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in Società, Consorzi o altri Organismi, anche nell'ambito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento - provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante tali organismi gestionali esterni. Nelle more del perfezionamento di tali atti, le dotazioni organiche sono in via provvisoria fissate facendo riferimento ai soggetti alle dipendenze dell'Ente alla fine dell'esercizio precedente a quello in cui è avvenuta la costituzione dei citati Organismi o l'assunzione di partecipazione negli stessi, diminuito delle unità lavorative ivi trasferite. All'Organo di revisione dell'Ente Locale è assegnato il compito, sia di asseverare "*il trasferimento delle risorse umane e finanziarie [unitamente alla trasmissione di] una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato*", sia di segnalare "*eventuali inadempimenti anche alle Sezioni competenti della Corte dei conti*" ([art. 3, commi 30, 31 e 32, della Legge n. 244/07](#));
- che le Pubbliche Amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in Società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle Società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da Amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della Società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'[art. 30, del Dlgs. 165/01](#) e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili ([art. 19, comma 8, del Dlgs. n. 175/16](#));
- che, ai sensi dell'[art. 4, comma 5, del Dlgs. n. 175/16](#), per le Società di cui al [comma 2, lett. d\), del citato art. 4](#) (cioè quelle che svolgono l'attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento) che sono sotto il controllo degli Enti Locali, vige il seguente divieto: esse non possono costituire nuove Società, né acquisire nuove partecipazioni in Società [è appena il caso di ricordare che il [Dlgs. n. 175/16](#) abroga l'art. 13, del Dl. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06 (c.d. "Decreto Bersani"). Rispetto al citato divieto, bisogna tener conto, sia che esso non si applica alle Società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti Locali - salvo il rispetto degli obblighi di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento dei bilanci degli Enti partecipanti - sia che restano salve le diverse previsioni di leggi regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa.

La situazione delle partecipazioni dell'Ente nell'Esercizio in corso e prevista per il triennio 2017-2019 è la seguente:

Organismi gestionali

	Esercizio in corso	Programmazione Pluriennale		
	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	1	1	1	1
Aziende				
Istituzioni				
Società in house	2	2	2	2
Concessioni	5	5	5	5

Elenco enti strumentali e società controllate e partecipate (Gruppo Pubblico Locale)

- **ATO – Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale nr. 4 del pescarese:**

Programmazione e controllo servizio idrico integrato.

Gli Enti d'Ambito Abruzzesi per il Servizio Idrico Integrato, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2011, sono in fase di riordino e unificazione nell'Ente Unico Regionale avente denominazione ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato).

All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'[art. 2](#), comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla [L.R. 2/1997](#) e successive modifiche, dal [D.lgs.152/2006](#) e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.

Il Commissario Unico Straordinario degli Enti d'Ambito Abruzzesi, ERSI, è l'Ing. Pierluigi Caputi, Direttore LL.PP, Ciclo Idrico Integrato, Genio Civile, della Regione Abruzzo.

- **ACA S.p.A. in house providing:** gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Pescara nr. 4 (Ente d’Ambito Territoriale nr. 4), fornisce acqua ai Comuni facenti parte dell'ATO della Provincia di Pescara e di alcuni Comuni delle Province di Teramo e Chieti. E' una Società a totale partecipazione pubblica e l'intero pacchetto azionario è detenuto dai Comuni serviti del pescarese, teramano e chietino.

- **AMBIENTE S.p.A. in house providing:** è una società a totale partecipazione pubblica il cui capitale è detenuto da 42 Comuni della provincia di Pescara. La società ha per oggetto l'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti, ivi compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di derivazione di scarichi civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti; la gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei comuni soci.

- **Ecologica Pescara S.p.A. in liquidazione:** società a totale partecipazione pubblica.

La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.

- **Pescarainnova s.r.l.:** Servizi strumentali in materia informatica e consulenze – Hosting e fornitura di servizi applicativi.

Il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente, come previsto dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015 (commi 611-614 dell'art. 1 della L. 29.12.2014 nr. 190), ha riguardato:

- **ATO – Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale nr. 4 del pescarese:**

Programmazione e controllo servizio idrico integrato.

Gli Enti d'Ambito Abruzzesi per il Servizio Idrico Integrato, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 9/2011, sono in fase di riordino e unificazione nell'Ente Unico Regionale avente denominazione ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato).

All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.

Il Commissario Unico Straordinario degli Enti d'Ambito Abruzzesi, ERSI, è l'Ing. Pierluigi Caputi, Direttore LL.PP, Ciclo Idrico Integrato, Genio Civile, della Regione Abruzzo.

Interventi:

Non di competenza del Comune.

- **ACA S.p.A. in house providing:** gestore unico del ciclo integrato delle acque nell'ATO Pescara nr. 4 (Ente d'Ambito Territoriale nr. 4), fornisce acqua ai Comuni facenti parte dell'ATO della Provincia di Pescara e di alcuni Comuni delle Province di Teramo e Chieti. E' una Società a totale partecipazione pubblica e l'intero pacchetto azionario è detenuto dai Comuni serviti del pescarese, teramano e chietino.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
ACA S.p.A. in house providing	Società per azioni	Amministratore Unico Avv. Vincenzo Baldassarre Compenso mensile lordo: € 3.889,20

Codice Fiscale	91015370686
Partita IVA	01318460688
Forma giuridica	Società per Azioni
Anno di costituzione	ACA S.p.A. in house providing è nata nell'anno 2002 dalla trasformazione dell'Azienda Consortile Acquedottistica – Pescara
Natura di holding	NO
Sede legale	Pescara
Indirizzo	Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81
Telefono	085-41781
Fax	085-4156113
PEC	aca.pescara@pec.it
Sito istituzionale	www.aca.pescara.it
Attività svolta	La società ha per oggetto prevalente l'amministrazione nonché la gestione anche integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato ad essa conferiti in proprietà all'atto della costituzione o successivamente acquisiti, anche mediante mezzi propri.
Affidamenti	NO L'affidamento del servizio fa capo all'ERSI e, in attesa della sua piena operatività, al Commissario Unico Straordinario di cui all'art. 1, comma 19, della L.R. nr. 9/2011, ai sensi del D.Lgs. nr. 152/2006.
Modalità di affidamento	In house
Oneri per il Comune:	//
- per contratto di servizio	//
- per servizi in conto capitale	//
- per trasferimenti in conto esercizio	//
- per concessione di crediti	//
- per copertura disavanzi o perdite	//
- per acquisizione di quote societarie	//
- per aumento di capitale sociale	//
Dividendi erogati al Comune	0
Percentuale di partecipazione	1%

Rappresentante nominato dal Comune	NO		
- per acquisizione di quote societarie			
STATO PATRIMONIALE	2011	2012	2013
Attivo patrimoniale			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni	140.234.289	144.873.439	152.348.908
C) Attivo circolante	70.244.561	81.439.589	84.349.731
D) Ratei e risconti	22.449	23.413	3.445
Passivo patrimoniale			
A) Patrimonio netto	83.637.366	84.568.685	76.551.875
B) Fondi per rischi ed oneri	8.241.854	10.299.139	14.481.865
C) Trattamento di fine rapporto	2.206.891	2.295.543	2.360.158
D) Debiti	92.332.060	105.332.892	118.166.301
E) Ratei e risconti	24.083.128	23.840.182	25.141.885
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	43.399.734	46.729.056	51.037.419
Costi della produzione	(41.579.449)	(45.923.363)	(52.784.380)
Proventi e oneri finanziari	(997.935)	(469.531)	(571.911)
Rettifiche di valore di attività finanziarie		0	(20.000)
Proventi ed oneri straordinari	3.331.119	2.668.873	5.613.373
Imposte sul reddito	(1.892.988)	(636.116)	(661.875)
Utile (perdite) dell'esercizio	497.137	931.321	(8.016.815)

Risultato economico d'esercizio:

- Anno 2011: 497.137,00
- Anno 2012: 931.321,00
- Anno 2013: NON APPROVATO

L'ACA S.p.A. detiene le seguenti partecipazioni che vengono evidenziate nella misura in cui rappresentano per il Comune partecipazioni di secondo livello:

- 1) Partecipazione nella Risorse Idriche s.r.l.: rappresenta il 100% del capitale sociale pari ad € 334.223,00. La società è in liquidazione dal 2008.
- 2) Partecipazione nella Hydrowatt S.p.A.: rappresenta il 40% del capitale sociale, pari ad € 262.000,00.

Oneri per il Comune	
- per contratto di servizio	0
- per trasferimenti in conto capitale	0
- per trasferimenti in conto esercizio	0
- per concessione di crediti	0
- per copertura disavanzi o perdite	0
- per acquisizione di quote societarie	0
- per aumento di capitale sociale	0
Dividendi erogati al Comune	0
Percentuale di partecipazione	0
Rappresentante nominato dal Comune	NO

Verifica detenibilità della Società partecipata ACA S.p.A.

Parametro	Verifica
a) Eliminazione delle società non indispensabili	L'ACA S.p.A. è una società a partecipazione pubblica il cui capitale è Detenuto da 64 Comuni delle province di Pescara, Teramo e Chieti. La società ha per oggetto prevalente la gestione del servizio idrico Integrato, formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonché l'amministrazione e la gestione integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato. Essa è vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività con le Collettività rappresentate dai soci e nel territorio ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Pescara.
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	Il numero dei componenti dell'Organo di amministrazione dell'ACA S.p.A. è pari ad uno e il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è pari a 170.
c) Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile	Questo Ente non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o similari a quelle di ACA S.p.A. e la società svolge servizi non internalizzabili in base alla vigente legislazione statale e regionale.
d) Aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali	Un aspetto dirimente da tenere in considerazione per l'applicazione del criterio di razionalizzazione riguarda le competenze in materia di organizzazione dei SPL all'interno degli ATO. Le funzioni di governo degli ATO sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini Territoriali ottimali e omogenei, che aggregano gli enti locali ricadenti nell'ATO e la cui individuazione spetta sempre alle Regioni: in Abruzzo l'Ersi (Ente regionale per il Servizio Idrico). Ne consegue che l'owner del processo di aggregazione delle società pubbliche che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica nel settore idrico non può che essere l'ente di governo dell'ATO regionale ovvero l'Ersi ed è con tale soggetto e nel contesto di tale aggregazione che devono essere gestite le relative politiche del Comune.
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi (ii) degli organi di controllo (iii) delle strutture aziendali (iv) riduzione delle relative remunerazioni	In relazione al contenimento dei costi di funzionamento si segnala per l'immediato che: per la difficile situazione finanziaria l'amministratore dell'Ente, in data 18.11.2013, ha chiesto al Tribunale di Pescara l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo in continuità. Detta richiesta, previo invio di integrazioni, è stata favorevolmente approvata con decreto in data 05.02.2015. Detto procedimento prevede, tra l'altro, le seguenti indicazioni di massima da rispettare: - la stipula di una convenzione confermativa dell'affidamento del servizio Idrico integrato con ATO come da accordo quadro autorizzato dal Tribunale di Pescara con decreto del 04.11.2014;

	<p>- pagamento delle spese correnti necessarie per assicurare la continuità aziendale nel periodo di interesse del Piano;</p> <p>- la ristrutturazione dell'azienda, con realizzazione di economie in alcune aree della stessa e conseguente rimodulazione di tutti i costi di produzione, ivi compresi quelli del personale;</p> <p>- l'efficientamento del servizio di fatturazione e riscossione con particolare Incisione sul profilo recupero crediti pregressi;</p> <p>Sui costi di gestione della governante dell'Ente si è già intervenuti mediante una drastica riduzione delle persone e dei relativi compensi erogati, così come per altri organi dell'Ente stesso.</p> <p>I soci hanno in compito di monitorare l'attuazione:</p> <p>- del piano presentato ed approvato con prescrizioni dal Tribunale di Pescara;</p> <p>- del piano operativo presentato dall'Amministratore unico Dott. Vincenzo Baldassarre ed approvato dall'assemblea dei sindaci.</p>
--	---

Interventi:

La società risulta detenibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611, della Legge nr. 190/2014.

La competenza circa un eventuale intervento di razionalizzazione è comunque da attribuirsi al nuovo Ente regionale per il Servizio Idrico che rappresenta l'owner del processo di aggregazione delle società pubbliche che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica nel settore idrico ed è con tale soggetto e nel contesto di tale aggregazione che devono essere gestite le relative politiche del Comune.

- **AMBIENTE S.p.A. in house providing:** è una società a totale partecipazione pubblica il cui capitale è detenuto da 42 Comuni della provincia di Pescara. La società ha per oggetto l'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti, ivi compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di derivazione di scarichi civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti; la gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei comuni soci.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
AMBIENTE S.p.A.	Società per azioni	Amministratore Unico: Avv. Massimo Santarelli Compenso annuo lordo: € 37.135,20

Codice Fiscale	91018080688
Partita IVA	01525450688
Forma giuridica	Società per Azioni
Anno di costituzione	Costituita con atto del 20.05.1998 Trasformata da consorzio in S.p.A. in data 11.06.2002
Natura di holding	NO
Sede legale	Spoltore (PE)
Indirizzo	Via Montesecco, 56/A
Telefono	085-4961234
Fax	085-4961234

PEC	ambiente@raccomandata.eu
Sito istituzionale	www.ambientespaonline.it
Attività svolta	Nessuna attività svolta a favore del Comune di Caramanico Terme
Affidamenti	Nessun affidamento per il Comune di Caramanico Terme
Modalità di affidamento	//
Oneri per il Comune:	//
- per contratto di servizio	//
- per servizi in conto capitale	//
- per trasferimenti in conto esercizio	//
- per concessione di crediti	//
- per copertura disavanzi o perdite	//
- per acquisizione di quote societarie	//
- per aumento di capitale sociale	//
Dividendi erogati al Comune	0
Percentuale di partecipazione	0,28%
Rappresentante nominato dal Comune	NO
- per acquisizione di quote societarie	

Risultato economico d'esercizio:

- Anno 2011: 189.429,00
- Anno 2012: -250.683,00
- Anno 2013: 60.816,00

Verifica detenibilità della Società partecipata AMBIENTE S.p.A.

Parametro	Verifica
a) Eliminazione delle società non indispensabili	<p>AMBIENTE S.p.A. è una società a partecipazione pubblica il cui capitale è detenuto da 42 Comuni della provincia di Pescara.</p> <p>La società ha per oggetto l'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti, ivi compreso la realizzazione degli impianti, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi e dei fanghi di depurazione di scarichi civili, il recupero/riciclaggio dei rifiuti; la gestione dei servizi di igiene ambientale nel territorio dei comuni soci.</p> <p>Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è un servizio pubblico locale e, ai sensi dell'art. 3, comma 27 e ss., della Legge nr. 244/2007 "è sempre ammessa la partecipazione a società di servizi di interesse generale".</p>
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	<p>Il numero dei componenti dell'Organo di amministrazione di AMBIENTE S.p.A. è pari a uno e il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è pari a 4.</p>
c) Eliminazione di	Questo Ente detiene partecipazioni in società o enti pubblici

partecipazioni in società con oggetto analogo o simile	strumentali che svolgono attività analoghe e/o similari a quelle di AMBIENTE S.p.A. e precisamente in Ecologica Pescaresse S.p.A. che però è attualmente in liquidazione.
d) Aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali	<p>Si rileva che l'art. 200 del D.Lgs. nr. 152/2006 prevede che <i>“La gestione dei rifiuti è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all'art. 199 (...)”</i> a cui gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente. Gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. nr. 152/2006 costituiscono l'Autorità d'Ambito, alla quale sono demandate l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti e la stessa Autorità svolge la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, elabora il Piano d'Ambito ed applica tariffe, affida il servizio e controlla il gestore. La L.R. 21.10.2013 nr. 36 rubricata <i>“Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007 nr. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”</i> ha previsto, per la Regione Abruzzo, l'istituzione di un'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), a cui i Comuni partecipano obbligatoriamente ed un unico Ambito Territoriale Ottimale <i>“ATO Abruzzo”</i>, coincidente con il territorio della Regione.</p> <p>In ragione della normativa sopra citata il servizio di gestione dei rifiuti sarà assorbito dalla competenza dell'AGIR, che dovrà operare un preventivo intervento di riordino delle società partecipate presenti sul territorio dell'Ente d'Ambito, come peraltro già previsto dalla normativa vigente.</p>
e) contenimento del funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi (ii) degli organi di controllo (iii) delle strutture aziendali (iv) riduzione delle relative remunerazioni	Il numero degli amministratori della società è oggi ridotto a uno ed il compenso annuo lordo è stabilito in € 37.135,20.

Interventi:

La società risulta detenibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611, della Legge nr. 190/2014, fermo restando il disposto di cui al D.Lgs. nr. 152/2006 e alla L.R. nr. 36/2013.

Si rileva, infatti, che l'art. 200 del D.Lgs. nr. 152/2006 prevede che *“La gestione dei rifiuti è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all'art. 199 (...)”* a cui gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente. Gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. nr. 152/2006 costituiscono l'Autorità d'Ambito, alla quale sono demandate l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti e la stessa Autorità svolge la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, elabora il Piano d'Ambito ed applica tariffe, affida il servizio e controlla il gestore. La L.R. 21.10.2013 nr. 36 rubricata *“Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007 nr. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”* ha previsto, per la Regione Abruzzo, l'istituzione di un'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), a cui i Comuni partecipano obbligatoriamente ed un unico Ambito Territoriale Ottimale *“ATO Abruzzo”*, coincidente con il territorio della Regione.

In ragione della normativa sopra citata il servizio di gestione dei rifiuti sarà assorbito dalla competenza dell'AGIR, che dovrà operare un preventivo intervento di riordino delle società

partecipate presenti sul territorio dell'Ente d'Ambito, come peraltro già previsto dalla normativa vigente.

Il Comune di Caramanico Terme provvederà, comunque, ad avanzare alla assemblea di soci proposta di riduzione di un ulteriore 10% dei compensi degli amministratori oltre a quello previsto dalla legge n. 114/2014 e proposta di trasformazione del compenso dei sindaci da tariffario a forfettario. Per quanto riguarda la riduzione dei costi di funzionamento della struttura aziendale, il Comune di Caramanico Terme provvederà ad avanzare, in sede di assemblea dei soci o di CdA, una proposta di analisi organizzativa mirante ad una riorganizzazione della struttura.

- **Ecologica Pescaresse S.p.A. in liquidazione:** società a totale partecipazione pubblica.

La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Ecologica Pescaresse S.p.A.	Società per azioni	Commissario liquidatore

Codice Fiscale	90003320687
Partita IVA	01669030684
Forma giuridica	Società per Azioni
Anno di costituzione	Trasformata da consorzio in S.p.A. con atto notarile del 20.01.2003
Natura di holding	NO
Sede legale	Manoppello (PE)
Indirizzo	Via Salvo D'Acquisto sn
Telefono	085-380207 (Commissario liquidatore)
Fax	085-380207 (Commissario liquidatore)
PEC	
Sito istituzionale	
Attività svolta	Nessuna attività svolta a favore del Comune di Caramanico Terme
Affidamenti	Nessun affidamento per il Comune di Caramanico Terme
Modalità di affidamento	//
Oneri per il Comune:	//
- per contratto di servizio	//
- per servizi in conto capitale	//
- per trasferimenti in conto esercizio	//
- per concessione di crediti	//
- per copertura disavanzi o perdite	//
- per acquisizione di quote societarie	//
- per aumento di capitale sociale	//
Dividendi erogati al Comune	0
Percentuale di partecipazione	8,44%

Rappresentante nominato dal Comune	NO
- per acquisizione di quote societarie	

Verifica detenibilità della Società partecipata Ecologica Pescara S.p.A.

Parametro	Verifica
a) Eliminazione delle società non indispensabili	<p>Ecologica Pescara S.p.A. è una società a partecipazione pubblica il cui capitale è detenuto da Comuni della provincia di Pescara.</p> <p>La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge. In particolare servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani La Società è attualmente in liquidazione. Il Comune di Caramanico Terme, con deliberazione di C.C. nr. 12 del 27.01.2011 aveva già espresso la volontà di dismissione della Partecipazione posseduta nella Società.</p> <p>Con successiva deliberazione di C.C. nr. 60 del 15.09.2011 il Sindaco del Comune di Caramanico Terme veniva autorizzato a votare favorevolmente in seno alle assemblee straordinarie della Società per lo scioglimento, la messa in liquidazione della società stessa e la nomina dei liquidatori.</p>
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	Presenza del Commissario liquidatore
c) Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile	Questo Ente detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o simili a quelle di Ecologica Pescara S.p.A. e precisamente in AMBIENTE S.p.A.
d) Aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali	<p>Si rileva che l'art. 200 del D.Lgs. nr. 152/2006 prevede che <i>“La gestione dei rifiuti è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all'art. 199 (...)”</i> a cui gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente. Gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. nr. 152/2006 costituiscono l'Autorità d'Ambito, alla quale sono demandate l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti e la stessa Autorità svolge la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, elabora il Piano d'Ambito ed applica tariffe, affida il servizio e controlla il gestore. La L.R. 21.10.2013 nr. 36 rubricata <i>“Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007 nr. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”</i> ha previsto, per la Regione Abruzzo, l'istituzione di un'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), a cui i Comuni partecipano obbligatoriamente ed un unico Ambito Territoriale Ottimale <i>“ATO Abruzzo”</i>, coincidente con il territorio della Regione.</p> <p>In ragione della normativa sopra citata il servizio di gestione dei rifiuti sarà</p>

	assorbito dalla competenza dell'AGIR, che dovrà operare un preventivo intervento di riordino delle società partecipate presenti sul territorio dell'Ente d'Ambito, come peraltro già previsto dalla normativa vigente.
e) contenimento del funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi (ii) degli organi di controllo (iii) delle strutture aziendali (iv) riduzione delle relative remunerazioni	//

La Società è già in liquidazione. Ad ogni buon conto, In ragione disposto di cui al D.Lgs. nr. 152/2006 e alla L.R. nr. 36/2013, il servizio di gestione dei rifiuti sarà assorbito dalla competenza dell'AGIR, che dovrà operare un preventivo intervento di riordino delle società partecipate presenti sul territorio dell'Ente d'Ambito, come peraltro già previsto dalla normativa vigente.

Pescarainnova s.r.l.: Servizi strumentali in materia informatica e consulenze – Hosting e fornitura di servizi applicativi.

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
Pescarainnova s.r.l.	s.r.l.	Il Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da tre membri. Il C.d.A. svolge il proprio incarico senza compenso.

Codice Fiscale	018438880681
Partita IVA	018438880681
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Anno di costituzione	12.10.2007
Natura di holding	NO
Sede legale	Città Sant'Angelo (PE)
Indirizzo	Piazza IV Novembre
Telefono	
Fax	
PEC	pescarainnova@pec.pescarainnova.it
Sito istituzionale	//
Attività svolta	Nessuna attività svolta a favore del Comune di Caramanico Terme.
Affidamenti	Nessun affidamento da parte del Comune di Caramanico Terme.
Modalità di affidamento	
Oneri per il Comune:	//
- per contratto di servizio	//
- per servizi in conto capitale	//

- per trasferimenti in conto esercizio	//		
- per concessione di crediti	//		
- per copertura disavanzi o perdite	//		
- per acquisizione di quote societarie	//		
- per aumento di capitale sociale	//		
Dividendi erogati al Comune	//		
Percentuale di partecipazione	1%		
Rappresentante nominato dal Comune	NO		
- per acquisizione di quote societarie			
STATO PATRIMONIALE		2012	2013
Attivo patrimoniale			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni		6.931	4.826
C) Attivo circolante		64.008	82.857
D) Ratei e risconti			257
Passivo patrimoniale			
A) Patrimonio netto		20.000	20.000
B) Fondi per rischi ed oneri			
C) Trattamento di fine rapporto			
D) Debiti		56.611	73.099
E) Ratei e risconti			
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione		36.073	25.005
Costi della produzione		(35.897)	(24.360)
Proventi e oneri finanziari		(177)	(446)
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari			
Imposte sul reddito		199	
Utile (perdite) dell'esercizio		1	0

Risultato economico d'esercizio:

- Anno 2011: 3.086,00
- Anno 2012: 1,00
- Anno 2013: 0,00

Verifica detenibilità della Società partecipata Pescarainnova s.r.l.

Parametro	Verifica
a) Eliminazione delle società non indispensabili	Pescarainnova s.r.l. è una società interamente pubblica, il cui capitale è detenuto per il 100% da 38 Comuni della Provincia di Pescara. La società svolge attività di erogazione di servizi informatici – Hosting e fornitura di servizi applicativi e, pertanto, non persegue finalità

	istituzionali proprie degli Enti soci.
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	Il numero dei componenti dell'Organo di amministrazione di Pescarainnova s.r.l. è pari a tre.
c) Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile	Questo Ente non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe e/o simili a quelle di Pescarainnova s.r.l.
d) Aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali	In relazione al carattere territoriale delle attività erogate non appare ipotizzabile un'aggregazione con altre società che erogano servizi analoghi.
e) contenimento del funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi (ii) degli organi di controllo (iii) delle strutture aziendali (iv) riduzione delle relative remunerazioni	Il numero degli amministratori della società è di tre ed il compenso, alla data del 31.01.2014, è pari a zero.

Interventi:

La società non persegue finalità di carattere istituzionale in quanto svolge attività di fornitura di servizi strumentali in materia informatica e consulenze – Hosting e fornitura di servizi applicativi. Deve essere oggetto di dismissione e liquidazione, tenendo conto che il Comune di Caramanico Terme dispone di una quota di capitale sociale minoritaria e quindi le decisioni strutturali competono al socio di maggioranza.

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Nelle more della rivisitazione dei parametri obiettivi e delle modalità certificative rese necessarie dal processo di armonizzazione contabile, in virtù di quanto disposto dal richiamato [art. 11, comma 15, del Dlgs. n. 118/11](#), per l'anno 2015 (per il solo esercizio finanziario 2015), nel quale coesistono gli schemi di bilancio "*tradizionali*" con quelli "*armonizzati*", il Decreto Ministero Interno 23 febbraio 2016, sostanzialmente conferma, le modalità certificative approvate con il richiamato Decreto del Ministro dell'Interno 20 dicembre 2012, per il triennio 2012-2014;

I certificati allegati al Decreto sono prodotti per Comuni, nonché per Province, Città metropolitane e comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'[art. 242, del Dlgs. n. 267/00](#), e consentono la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2015, della copertura del costo complessivo di gestione dei "*servizi a domanda individuale*", del "*Servizio per la gestione dei rifiuti urbani*" e del "*Servizio di acquedotto*".

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione suggerisce, inoltre:

- dato il Piano triennale delle opere che prevede interventi per € 3.897.305,71 e la previsione di “Contributi agli investimenti” tra cui Contributi Regionali per Piani di Edilizia Scolastica, Legge regionale 14 novembre 2016, n. 38 art. 11 (Disposizioni a sostegno dei Comuni per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche e per l'adeguamento delle infrastrutture urbane), Programma degli interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziato ex art. 1, comma 182, della L. 24.12.2012 n. 228, già approvati e la previsione di altri contributi, consistenti entrate non certe per entità e manifestazione, ***di monitorare trimestralmente le entrate che mancano del requisito della certezza e di provvedere ad effettuare gli impegni con esse finanziati solo in un momento successivo all'accertamento dell'entrata;***

- a porre in essere idonei strumenti correttivi atti ad evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria in modo ampio e ripetuto ed a ricondurlo al carattere di eccezionalità che esso dovrebbe avere.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto [l'art. 239, del Dlgs. n. 267/00](#);
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

L'Organo di revisione
DI PIZIO ESTER

Addì ____17/03/2017_____